

REEVO S.P.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	1
1. AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA E MODIFICA DEL REGOLAMENTO.....	1
CAPO II – COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA	1
2. INTERVENTO E ASSISTENZA IN ASSEMBLEA	1
3. VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ACCESSO AI LOCALI DELLA RIUNIONE	1
4. COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI.....	2
CAPO III – DELLA DISCUSSIONE	3
5. ORDINE DEL GIORNO	3
6. DISCUSSIONE	4
7. DURATA, OGGETTO E NUMERO DEGLI INTERVENTI.....	4
8. SOSPENSIONE E RINVIO DELL’ASSEMBLEA	4
9. POTERI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA.....	4
CAPO IV – VOTAZIONE.....	5
10. OPERAZIONI PRELIMINARI.....	5
11. VOTAZIONE	5
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	6
12. DISPOSIZIONI FINALI	6
13. ENTRATA IN VIGORE	6

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento Assembleare**”) disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci (gli “**Azionisti**”) della società Reevo S.p.A. (“**Reevo**” o anche la “**Società**” e le relative riunioni l’“**Assemblea**”).
- 1.2 Le modifiche al presente Regolamento Assembleare sono adottate dall’Assemblea ordinaria di Reevo convocata per deliberare su tale argomento all’ordine del giorno; eventuali adeguamenti del presente Regolamento Assembleare a norme di legge potranno essere deliberate direttamente del consiglio di amministrazione di Reevo (il “**Consiglio di Amministrazione**”).
- 1.3 Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Assembleare, il presidente dell’Assemblea (il “**Presidente dell’Assemblea**”) provvede adottando – come da previsioni di legge e statutarie – le misure e le soluzioni ritenute più opportune. Ove il Presidente dell’Assemblea metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento Assembleare, l’Assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente.

CAPO II – COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA

2. INTERVENTO E ASSISTENZA IN ASSEMBLEA

- 2.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto ai sensi della normativa vigente, o i loro rappresentanti, che presentino rispettivamente idonea certificazione rilasciata dagli intermediari incaricati o idonea delega, ai sensi dello statuto sociale e della normativa vigente.
- 2.2 L’intervento in Assemblea dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del collegio sindacale della Società (il “**Collegio Sindacale**”) e del rappresentante della società di revisione legale dei conti incaricata, non necessita di alcuna formalità. Possono, inoltre, partecipare all’Assemblea – quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell’Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori – i dirigenti della Società o di eventuali società controllate nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e altri dipendenti delle stesse ovvero altri soggetti.
- 2.3 Con il consenso del Presidente dell’Assemblea possono seguire i lavori assembleari esperti, analisti finanziari e giornalisti, tutti accreditati per la singola Assemblea; le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell’Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all’ingresso dei locali nei quali si tiene l’Assemblea, e se previsto ritirare eventuale contrassegno di controllo da esibire a richiesta.
- 2.4 Il Presidente dell’Assemblea, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno, dà notizia all’Assemblea della partecipazione e dell’assistenza alla riunione dei soggetti indicati ai paragrafi 2.2 e 2.3 che precedono.

3. VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ACCESSO AI LOCALI DELLA RIUNIONE

- 3.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno 1 (una) ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 3.2 Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, è opportuno che coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Azionisti facciano pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno 3 (tre) giorni di mercato aperto prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 3.3 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e il servizio d'ordine sono svolti dal personale incaricato dalla Società. Il personale incaricato rilascia eventuale documento di partecipazione da conservare per il periodo di partecipazione all'Assemblea.
- 3.4 Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai luoghi (anche virtuali) in cui si svolge l'Assemblea, sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato dalla Società ai fini della verifica dei *quorum* richiesti dalla legge.
- 3.5 Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatte salve le esigenze di verbalizzazione dei lavori assembleari. I telefoni cellulari devono essere disattivati all'inizio dei lavori assembleari.
4. **COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI**
 - 4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, l'Assemblea viene presieduta da colui che è designato a sostituirlo ai sensi di statuto o, in mancanza, dalla persona eletta dalla stessa Assemblea.
 - 4.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale da un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il verbale debba essere redatto da un notaio il quale, in questo caso, funge anche da segretario dell'Assemblea. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione.
 - 4.3 Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da membri del Consiglio di Amministrazione, da membri del Collegio Sindacale, dai dirigenti e dipendenti autorizzati a intervenire nonché da esperti e/o consulenti esterni appositamente invitati, incaricando gli stessi di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
 - 4.4 Il Presidente dell'Assemblea, su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno.
 - 4.5 Il Presidente dell'Assemblea comunica il numero dei soci, dei titolari di voto, nonché delle azioni presenti e della quota di capitale rappresentata, e accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita.
 - 4.6 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea,

il Presidente dell'Assemblea, di norma, non prima che siano trascorsi 30 (trenta) minuti da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

- 4.7 Accertata la regolare costituzione, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori e dà lettura dell'ordine del giorno.

CAPO III – DELLA DISCUSSIONE

5. ORDINE DEL GIORNO

- 5.1 Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del paragrafo 4.3 del presente Regolamento Assembleare, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 5.2 Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di proporre all'Assemblea di seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, disponendo che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in unica soluzione ovvero prevedendo che il dibattito abbia luogo separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- 5.3 L'ordine di trattazione degli argomenti in discussione non potrà essere oggetto di modifiche al di fuori della previsione di cui al paragrafo 5.2 che precede.
- 5.4 Salvo che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno o venga presentata richiesta specifica in tal senso, approvata dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente, non viene data lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di altri organi sociali o di altri documenti inerenti ai lavori assembleari, messi a disposizione degli Azionisti nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e di regolamento applicabili e, comunque, in data anteriore all'Assemblea.

6. DISCUSSIONE

- 6.1 Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori e regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo 6 ed assicurando il diritto di intervento.
- 6.2 I legittimati all'esercizio del diritto di voto, nonché i soggetti di cui al paragrafo 2.2 del presente Regolamento Assembleare, hanno diritto di richiedere la parola sugli argomenti posti in discussione e, avutane concessione dal Presidente dell'Assemblea, di fare osservazioni e formulare proposte purché pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.
- 6.3 Coloro che intendono prendere la parola, a eccezione dei soggetti indicati al paragrafo 2.2 del presente Regolamento Assembleare, comunicano – a mezzo di presentazione delle domande di intervento per alzata di mano e con espressa indicazione del relativo punto all'ordine del giorno – al Presidente dell'Assemblea l'argomento dell'intervento, dopo che il Presidente dell'Assemblea ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fino a quando non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Nel concedere la parola il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste.
- 6.4 Qualora ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea in funzione delle

circostanze e per una migliore gestione dei lavori assembleari, lo stesso ha facoltà di richiedere che gli interventi di cui al precedente paragrafo 6.2 avvengano per iscritto.

- 6.5 Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del paragrafo 4.3 del presente Regolamento Assembleare, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero dopo l'intervento di ciascuno di essi (come ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea).

7. DURATA, OGGETTO E NUMERO DEGLI INTERVENTI

- 7.1 Ciascun socio ha diritto ad un intervento per ogni argomento all'ordine del giorno.
- 7.2 La durata massima di ciascun intervento è di 5 (cinque) minuti. Tuttavia, il Presidente, dell'Assemblea tenuto conto dell'oggetto, dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare a propria discrezione un diverso periodo di tempo a disposizione di ciascun legittimato per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente dell'Assemblea, può invitare l'oratore a concludere nei 3 (tre) minuti successivi.
- 7.3 Il Presidente dell'Assemblea può concedere all'oratore un'ulteriore periodo di tempo, non superiore a 2 (due) minuti, per illustrare la propria posizione di voto.
- 7.4 Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 7.5 Coloro che hanno richiesto la parola hanno facoltà di replica 1 (una) sola volta e per la durata non superiore a 3 (tre) minuti.
- 7.6 Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di invitare colui che richieda informazioni molto dettagliate e delle quali egli non dispone, a rivolgersi direttamente ai soggetti indicati dal Presidente dell'Assemblea stesso che abbiano una specifica competenza al riguardo.
- 7.7 Le disposizioni del presente articolo 7 non si applicano ai soggetti di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 del presente Regolamento Assembleare.

8. SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

- 8.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea può sospendere i lavori assembleari per un periodo non superiore a 3 (tre) ore per la predisposizione delle risposte agli interventi. Ove i lavori assembleari si protraggano per un periodo superiore alle 8 (otto) ore complessive – e qualora ritenuto opportuno in funzione delle circostanze e per una migliore gestione dei lavori assembleari – sarà facoltà del Presidente dell'Assemblea proporre l'aggiornamento dell'adunanza ai sensi del successivo paragrafo 8.2.
- 8.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con deliberazione favorevole della maggioranza del capitale presente, può decidere un rinvio ad altra data dei lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi. Il termine di rinvio, anche superiore a 5 (cinque) giorni, deve essere congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento, ma comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

9. POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

- 9.1 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento Assembleare e nello statuto sociale, al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri da parte degli intervenuti.
- 9.2 Al fine di cui al precedente paragrafo 9.1, il Presidente dell'Assemblea può assumere i provvedimenti che ritiene i più idonei a seconda delle circostanze. In particolare, egli può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare una volta trascorso il tempo massimo di intervento previsto dal presente Regolamento Assembleare o assegnatogli dal Presidente dell'Assemblea.
- 9.3 Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
- 9.4 Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose, in caso di minaccia o incitamento alla violenza e al disordine.
- 9.5 Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento Assembleare. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente dell'Assemblea dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase di discussione del punto all'ordine del giorno in quel momento trattato. L'Azionista allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale presente.
- 9.6 Qualora nell'Assemblea si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione, il Presidente dell'Assemblea può disporre la sospensione dell'adunanza.
- 9.7 Il Presidente dell'Assemblea, anche ai fini di cui al presente articolo 9, può costituire apposito Ufficio di Presidenza avente il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni e può disporre l'impiego di apparecchi per la proiezione nei locali dell'Assemblea, dando all'uopo disposizioni per la predisposizione di più sale (ove necessario) purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.
- 9.8 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

CAPO IV – VOTAZIONE

10. OPERAZIONI PRELIMINARI

- 10.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette gli esclusi a norma dell'articolo 9 del presente Regolamento Assembleare. I provvedimenti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento Assembleare possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.
- 10.2 La votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno interviene dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi. Il Presidente dell'Assemblea, a seconda delle circostanze, può altresì stabilire che le operazioni di votazione abbiano luogo solo al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

11. VOTAZIONE

- 11.1 Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun Azionista.
- 11.2 Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di espressione e di rilevazione e computo dei voti, anche nominando – qualora lo ritenga opportuno e in numero adeguato alle effettive esigenze – degli scrutatori tra i soggetti individuati al precedente paragrafo 2.2. Egli può inoltre fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale, il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
- 11.3 Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti. In ogni caso i rappresentanti delle società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in maniera difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.
- 11.4 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea non vengono computati.
- 11.5 Ultimate le votazioni, il Presidente dell'Assemblea ne proclama i risultati. Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto sociale.
- 11.6 Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

12. DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1 Le norme del presente Regolamento Assembleare che fanno riferimento a membri del Consiglio di Amministrazione e a membri del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, ai componenti del consiglio di gestione e a quelli del consiglio di sorveglianza della Società, ove la Società adotti il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e a quelli del comitato per il controllo sulla gestione, ove la Società adotti il modello monistico.
- 12.2 Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento Assembleare, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e statutarie.

13. ENTRATA IN VIGORE

- 13.1 Il presente Regolamento Assembleare è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci di Reevo in data 4 marzo 2021 ed entra in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla Società sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.